



Decreto n. 660

Anno 2018

**BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI CURRICULARI A.A. 2017-2018  
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO  
MERIDIONALE**

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 825 del 19 dicembre 2011;

**VISTO** l'articolo 18 della legge 196/97, che disciplina le esperienze di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro, così come regolamentato dal decreto del ministero del lavoro n.142 del 25 Marzo 1998;

**VISTO** l'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, che ha introdotto novità rilevanti in materia di tirocini formativi e di orientamento;

**VISTA** la circolare n. 24 del 12/09/2011 che ha fornito un'interpretazione dell'art.11 DL 138/2011 secondo la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esclude pressoché tutti i tirocini impartiti dalle Università dall'applicazione dei vincoli di cui al precitato Decreto Legge;

**VISTA** la legge n.92 del 28.06.2012, e in particolare l'art.1, comma 34, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato - Regioni di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

**VISTO** l'accordo n. 1, del 24.01.2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha definito le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento e che ha stabilito che non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida i tirocini curriculari promossi dalle Università in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale d'istruzione o di formazione;

**VISTO** il Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, articolo 2 commi 10,11,12 e 13;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.552 del 6 luglio 2016;

**VISTA** la nota ministeriale n.12251 del 29 settembre 2016 con cui sono state comunicate all'Ateneo ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di tirocini curriculari;



**VISTO** l'Articolo 11 dello Statuto che prevede, in caso di urgenza, la possibilità di emanare provvedimenti, salvo la ratifica degli Organi Accademici, dove prevista l'approvazione degli stessi.

**CONSIDERATA** l'urgenza di procedere a quanto sopra.

## **DECRETA**

### **Art. 1-FINALITÀ**

È indetta, per l'Anno Accademico 2017/2018, una selezione pubblica per l'assegnazione di risorse di cui al DM n.552 del 6 luglio 2016, finalizzate all'attivazione di tirocini curriculari, cui corrispondano almeno 6 CFU, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le attività di tirocinio curriculare sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi (laurea o laurea magistrale o laurea a ciclo unico) nell'a.a.2017/2018 e che soddisfino gli eventuali requisiti curriculari previsti dai regolamenti dei corsi di studio per l'accesso alle attività di tirocinio.

### **Art. 2 - DURATA E SVOLGIMENTO DEI TIROCINI**

Il tirocinio dovrà svolgersi presso aziende, enti pubblici o privati convenzionati con l'Ateneo e dovrà avere durata di tre mesi.

Lo studente deve indicare l'Ente/Azienda dove avrà luogo il tirocinio, la sede di svolgimento del tirocinio specificando, se si tratta di azienda non convenzionata, la ragione sociale, la partita IVA o codice fiscale, il rappresentante legale, la sede legale.

### **Art. 3 - CONTRIBUTO FINANZIARIO**

L'Università provvederà ad assegnare allo studente, a titolo di rimborso spese, una somma di pari importo a quella assegnata, come cofinanziamento, dal soggetto pubblico o privato che ospiterà il tirocinio e sino ad un massimo di 200 euro mensili.

In caso di assegnazione del contributo, l'azienda/ente ospitante dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in cui si impegna a versare allo studente un contributo di pari importo a quello assegnato dall'Università.

Il contributo verrà erogato allo studente in base alle mensilità svolte, fino ad un massimo di 3 mensilità. Laddove non siano disponibili co-finanziamenti da altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei tirocini curriculari, il contributo erogato dall'università potrà coprire tutto il finanziamento necessario, entro il limite massimo di 400 € mensili, previsto dall'art. 2, comma 13 della L. 99/2013. L'importo del contributo dovrà tenere conto della distanza del luogo di svolgimento del tirocinio dal domicilio del tirocinante.



#### **Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI STUDENTI**

L'Università provvede all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi dell'art.1 sulla base di una graduatoria degli idonei formulata secondo i seguenti criteri:

- Disponibilità al finanziamento da parte dell'ente che accoglie il tirocinante.
- Regolarità del percorso di studi.
- Votazione degli esami.
- Condizione economica dello studente individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'Università di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE**

Una Commissione di selezione si riunisce entro il 30 settembre 2018 per formulare la graduatoria di merito degli idonei sulla base dei suindicati parametri di riferimento, relativamente alle domande pervenute entro il 31 agosto 2018, e assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria dando priorità, a parità di punteggio, agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli interessati a partecipare alla selezione, dovranno far pervenire la domanda di candidatura tramite apposito modulo di domanda on line disponibile sul sito [www.unicas.it](http://www.unicas.it), alla voce *Bandi e Concorsi*. I candidati saranno informati sull'esito delle selezioni mediante pubblicazione sulla pagina web.

#### **Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il pagamento del contributo sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine del tirocinio e del conseguente riconoscimento dei relativi CFU da parte dei competenti organi accademici e a seguito della consegna di una relazione di stage, redatta dal borsista, in cui dovrà essere evidenziata la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formativi prefissati ed il numero di mensilità effettuate. La relazione dovrà essere firmata dal tutor didattico e da quello aziendale.



**Art. 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'attività di tirocinio dovrà iniziare dopo la data di emanazione del bando e dovrà tassativamente concludersi entro il mese di dicembre 2018, salvo eventuali proroghe disposte a valere sul D.M. n.552 del 6 luglio 2016.

**Art.9 - DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi dell'art. 13-14 del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità istituzionali e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi e compiti connessi con la presente selezione e comunque non oltre il periodo di validità delle graduatorie, salvo eventuali diverse disposizioni normative di fonte superiore. Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet dell'Ateneo di Cassino.

**26 LUG. 2018**

**IL RETTORE** *Betta*  
(Prof. Giovanni BETTA)